

FONDO SOCIALE AFFITTI 2025-2026

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (spese sostenute nel corso dell'annualità 2025)

Il presente bando stabilisce i requisiti soggettivi dei conduttori di alloggi e disciplina le procedure e le modalità per l'erogazione dei contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 (Fondo sociale affitti) con riferimento alle spese sostenute a titolo di canone di locazione per le mensilità dell'anno 2025.

Il Fondo Sociale per il sostegno dell'Affitto è istituito per agevolare l'accesso alle abitazioni in locazione primaria, riducendo l'incidenza del canone sul reddito delle famiglie in condizione economica disagiata attraverso l'erogazione di contributi in conto capitale.

Le presenti disposizioni stabiliscono i requisiti soggettivi dei conduttori di alloggi e disciplinano le procedure e le modalità per l'erogazione dei contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione ai sensi dell'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431 e successive modifiche e integrazioni.

L'entità del contributo è determinata tenendo conto dell'ammontare del canone di locazione annuo sostenuto dal nucleo familiare richiedente.

ARTICOLO 1

Beneficiari

Possono beneficiare dei contributi suddetti i conduttori di alloggi in locazione, titolari – al momento della presentazione dell'istanza - di un contratto di locazione ad uso abitativo prima casa, regolarmente registrato, non stipulato tra parenti o affini entro il 2° grado ed in regola con l'assolvimento dell'imposta di registro. Sono ammessi anche i titolari di contratti per i quali è pendente presso il tribunale lo sfratto per finita locazione ed è corrisposta l'indennità di occupazione.

Il contratto d'affitto deve essere intestato al richiedente o ad un componente maggiorenne convivente con il nucleo familiare, riferirsi ad alloggi siti in Taggia, in locazione sul mercato privato e occupati a titolo di residenza esclusiva o principale.

Sono esclusi i conduttori di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ARTE) locati secondo la normativa regionale e/o alloggi a canone agevolati o concesso per finalità sociali (*Social Housing*, ecc.).

Non sono ammesse richieste di contributo relativamente a canoni superiori a € **8.400,00** al netto delle spese condominiali.

Si precisa che le condizioni di ammissibilità debbono essere presenti al momento della presentazione della domanda.

ARTICOLO 2

Requisiti di accesso al contributo

Per poter beneficiare dei contributi, i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;

- b) Cittadinanza di uno Stato non aderente all'UE in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione e residente presso il Comune di Taggia alla data di pubblicazione del presente bando;
- c) Residenza anagrafica nel Comune di Taggia;
- d) Titolarità di un contratto di locazione – vigente al momento della presentazione dell'istanza - relativo a una unità immobiliare ad uso abitativo primario non inclusa nelle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9 e A/10 o con superficie utile netta interna superiore ai 110 mq, estendibile fino a 120 mq per i nuclei familiari con più di 5 componenti;
- e) Non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nell'ambito del territorio provinciale, su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso, secondo la scheda n. 2 di cui alla DGR n. 613 del 25/07/2018 (nuovi indirizzi e criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ed individuazione degli ambiti ottimali di utenza, art 3 comma 1 lettera b) e c) della l.r. 10/2004 e s.m.) fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio;
- f) Non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato o recuperato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dalla Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio sia inutilizzabile senza avere dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno;
- g) Non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su uno o più beni immobili ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale, il cui valore complessivo di riferimento, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili degli alloggi ARTE, sia superiore al valore medio degli alloggi ERP presenti nel bacino di utenza in cui è localizzato il Comune di Taggia (€ 94.136,00);
- h) Valore dell'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare, determinato ai sensi del D.P.C.M 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a € **16.700,00**. Il nucleo familiare indicato sulla DSU (ISEE) deve corrispondere all'attuale Stato di famiglia presso l'Ufficio Anagrafe del Comune di Taggia;
- i) Effettivo sostenimento da parte del nucleo familiare nell'annualità 2025 (gennaio-dicembre) dell'onere relativo al canone di locazione risultante da idonea documentazione (ricevute, bonifici, assegni bancari, dichiarazione del proprietario);
- j) Di non aver beneficiato nell'anno 2025 del contributo relativo alla Morosità Incolpevole erogato dal Comune di Taggia; analogamente, se il nucleo familiare del richiedente abbia beneficiato di contributi concessi dai Servizi Sociali per il pagamento del canone di locazione, il contributo teorico viene ridotto dell'importo erogato.
- k) La quota del "Assegno di Inclusione" o della "Pensione di cittadinanza" di cui al D.L. 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019 n. 26, destinata alla copertura del canone di locazione, non è cumulabile con il contributo FSA 2026, pertanto sarà soggetto a storno.

Nel caso di decesso del conduttore di alloggio ammesso nella graduatoria, il contributo potrà essere devoluto ai soli eredi che fanno parte (all'atto della presentazione della domanda) del nucleo familiare del *de cuius* richiedente e che continuano a condurre lo stesso alloggio. In tutti gli altri casi il contributo verrà annullato ed inserito nuovamente nel fondo per essere ridistribuito proporzionalmente tra gli altri aventi diritto.

I requisiti suddetti sono dichiarati dall'interessato nella domanda di assegnazione del contributo, redatta sull'apposito modello A), ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

ARTICOLO 3

Determinazione del contributo

Il contributo teorico erogabile è pari al 40% del canone di locazione annuale (al netto delle spese condominiali e oneri accessori) rapportato al numero dei mesi sostenuti, arrotondato all'unità superiore.

Il contributo teorico minimo ammissibile è pari a € 300,00=

Il contributo teorico massimo riconoscibile non può superare € 2.800,00=

Se il nucleo familiare del richiedente ha beneficiato di contributi concessi dai Servizi Sociali per il pagamento del canone di locazione, il contributo teorico viene ridotto dell'importo erogato annualmente. Non è cumulabile con il contributo FSA 2026, la quota dell'assegno di inclusione di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n. 26.

Qualora le risorse destinate al FSA 2026 dovessero essere insufficienti a coprire le richieste, i contributi saranno ridotti proporzionalmente tra gli aventi diritto.

ARTICOLO 4

Modalità di erogazione

Il contributo richiesto sulla base del presente Bando verrà erogato direttamente al soggetto richiedente, titolare del contratto di locazione, qualora i pagamenti siano stati effettivamente onorati da parte del nucleo familiare.

La modalità di erogazione dovrà essere indicata in sede di presentazione di domanda scegliendo tra le opzioni disponibili: accredito sul c/c bancario, sul c/c postale, su carta prepagata con codice IBAN associato alla stessa, intestati al richiedente. E' escluso l'accredito sui libretti postali e/o Carta di inclusione o Carta ADI.

Ogni variazione dovrà essere tempestivamente comunicata all'ufficio che istruisce la pratica.

Nel caso di istanza presentata da soggetto moroso – già in carico al Servizio Sociale alla data di pubblicazione del bando, in possesso degli altri requisiti di partecipazione di cui all'art. 2 e nei confronti del quale non sia stato avviato un procedimento di sfratto (tutti i requisiti devono sussistere) – è ammessa l'erogazione del contributo direttamente al proprietario dell'abitazione, previa verifica da parte del Servizio stesso. In tale ipotesi, il soggetto dovrà rilasciare autorizzazione al pagamento in favore del locatore resa su modulo messo a disposizione (ALLEGATO H).

ARTICOLO 5

Modalità di presentazione della domanda

I termini di apertura del bando decorrono dal 05 OTTOBRE al 05 NOVEMBRE 2026 (entro le ore 13.00).

Possono presentare la domanda, il titolare del contratto di locazione, un suo delegato o, per l'incapace o persona sottoposta alla misura dell'amministrazione di sostegno, il legale rappresentante o persona abilitata ai sensi di legge.

Le domande devono essere redatte sull'apposito modulo, pubblicato e scaricabile dal sito del Comune di Taggia (www.taggia.it) oppure da ritirarsi anche presso il Palazzo Comunale allo Sportello Accoglienza (ingresso) e devono essere riconsegnate, debitamente compilate e obbligatoriamente corredate da tutta la documentazione richiesta, pena l'esclusione della domanda, **entro le ore 13:00 del giorno 05 NOVEMBRE 2026**, esclusivamente secondo le seguenti modalità:

- Tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno, che deve essere spedita al Comune di Taggia – Via S. Francesco n. 441 - 18018 Taggia (IM), entro il termine di scadenza del bando di cui sopra (farà

fedele la data del timbro postale di spedizione, non saranno comunque accolte le istanze pervenute oltre i 15 giorni consecutivi computati dal giorno successivo a quello di scadenza del bando).

SULLA BUSTA DOVRA' ESSERE CHIARAMENTE INDICATO "BANDO AFFITTI 2026";

- Per Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo comune.taggia.im@certificamail.it con oggetto "**BANDO AFFITTI 2026**"
- Consegna a mano dell'istanza **completa di tutta la documentazione obbligatoria**, presso lo sportello del X Servizio – Servizi Educativi del Comune di Taggia.

Gli operatori del Servizio presteranno la necessaria assistenza per la compilazione delle istanze nelle seguenti giornate: il lunedì, il mercoledì ed il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

La documentazione da allegare obbligatoriamente alla domanda, **pena la non validità della stessa**, è la seguente:

- Fotocopia del contratto di locazione;
- Fotocopia della ricevuta di registrazione del contratto all'Agenzia delle Entrate, ed eventuali successivi rinnovi;
- Fotocopia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
- Fotocopia del codice fiscale del richiedente;
- Fotocopia delle ricevute di pagamento/versamento canoni di locazione riferiti alle mensilità del 2025;
- Fotocopia rilasciata dalla banca o posta recante il codice IBAN del richiedente (non verranno accettati codici IBAN **scritti a mano o non intestati ai richiedenti**)
- Fotocopia del titolo di soggiorno per i cittadini non appartenenti all'UE.

Verranno rifiutate richieste pervenute oltre tali termini ovvero redatte con modalità difformi da quelle indicate né saranno accettate richieste compilate solo in parte o sprovviste della data, della firma e/o e degli allegati di cui sopra.

Le domande pervenute oltre il termine di cui sopra, incomplete, non corredate dalla necessaria documentazione o inviate a mezzo posta elettronica CERTIFICATA recante OGGETTO diverso da quello indicato (BANDO AFFITTI 2026) NON verranno valutate.

Agli esclusi verrà data comunicazione a mezzo posta all'indirizzo indicato nell'istanza.

ARTICOLO 6

Elenco delle domande ammesse

L'elenco delle domande ammesse all'erogazione del beneficio verrà pubblicato all'Albo Pretorio e nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente del Comune di Taggia e sul sito web istituzionale, nel rispetto delle disposizioni sul trattamento dei dati personali. Di conseguenza, la pubblicazione sarà anonimizzata e i nominativi verranno sostituiti con il codice identificativo consistente nel numero di protocollo associato alla domanda. Prima dell'approvazione dell'elenco, l'Ufficio competente invierà una comunicazione scritta a tutti coloro che hanno presentato domanda, contenente l'identificativo abbinato. Tale codice dovrà essere conservato con molta cura, perché consentirà di trovare, all'interno degli atti pubblicati, il proprio nominativo e l'esito della valutazione.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale dell'elenco è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Liguria; trascorso tale periodo, il provvedimento diviene inoppugnabile e quindi efficace a tutti gli effetti.

ARTICOLO 7

Controlli

Le dichiarazioni sono rese dal richiedente sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e quindi soggette a sanzioni amministrative e penali in caso di dichiarazioni mendaci.

Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate, e per assicurare la migliore destinazione delle risorse pubbliche, l'Amministrazione comunale effettuerà controlli a campione sulle dichiarazioni rese dai richiedenti avvalendosi delle informazioni in proprio possesso, in possesso di altri Enti della P.A., o dell'eventuale ausilio della Guardia di Finanza per i controlli sostanziali e patrimoniali. Oltre ai controlli a campione, il Comune si riserva il diritto di effettuare controlli in caso di fondato sospetto circa la non veridicità delle dichiarazioni.

Qualora, a seguito dei controlli, le dichiarazioni rese risultassero effettivamente mendaci, il Comune provvederà a dichiarare la decadenza del contributo indebitamente ottenuto (art. 75 del DPR n. 445/2000) ad avviare le procedure per il recupero delle somme, ad effettuare le dovute segnalazioni ai sensi di legge.

ARTICOLO 8

Responsabili del procedimento e informativa in materia di dati personali

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Ilaria NATTA, Responsabile del X Servizio – Servizi Educativi.

L'istruttoria delle domande è svolta dall'Ufficio di cui sopra; gli operatori avranno cura di aiutare i cittadini nella compilazione delle istanze durante i seguenti orari: lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00.

Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti telefonando al numero 0184/476222 e/o inoltrando una comunicazione e-mail al seguente indirizzo: info@comune.taggia.im.it

I dati dei richiedenti saranno trattati ai sensi delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento generale per la protezione dei dati personali 2016/679 (GDPR) al solo fine di erogare il contributo e per le finalità connesse e strumentali con la precisazione che il rifiuto ad indicare i dati della situazione economica e sociale dei componenti del nucleo familiare comporterà l'impossibilità di istruire correttamente l'istanza ed il conseguente rigetto per mancanza degli elementi costitutivi.

ARTICOLO 9

Trasmissione dati

Il Comune di Taggia trasmetterà a Regione Liguria le informazioni relative al monitoraggio della condizione abitativa secondo quanto previsto dalle "Disposizioni e criteri attuativi del Fondo Sociale Affitti 2025" mediante il portale regionale dedicato.

Il Comune di Taggia, successivamente all'erogazione dei contributi, comunicherà all'INPS la lista dei beneficiari – ai fini dell'eventuale compensazione sull'Assegno di Inclusione o Pensione di cittadinanza per la quota destinata all'affitto – in relazione al sistema SIUSS.

Il Responsabile
X Servizio – Servizi Educativi
Dott.ssa Ilaria NATTA